



## **Determinazione n. 1753**

**del 21/11/2024**

**Oggetto:** Ditta Eurovo Srl – Installazione di via Piacentina, 22 – loc. S. Maria Maddalena – Comune di Occhiobello (RO). Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per attività IPPC 6.4.b1)-b2) Allegato VIII al D. Lgs n. 152/06. Riesame AIA ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) e modifiche non sostanziali ai sensi art. 29-nonies del D. Lgs n. 152/06 Parte Seconda.

Il Dirigente

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 51 dello Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4/02/2009, così come integrato con deliberazione della G.P. n. 145/33280 del 23/07/2013;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 66 del 31/07/2024 con il quale è stato conferito all'ing. Michele Bonito l'incarico di Dirigente dell'Area Governo del Territorio con decorrenza dal 31/07/2024 e sino al 31/12/2025;

DATO ATTO che il procedimento istruttorio di cui alla presente determinazione è stato condiviso con l'istruttore del servizio di competenza, il cui nominativo è registrato nel gestionale informatico in uso, il quale ha predisposto la proposta di determinazione in oggetto (misura M06 del vigente piano provinciale di prevenzione della corruzione);

DATO ATTO che è stato svolto con esito positivo il controllo di regolarità amministrativa così come previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;

VISTE le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 ed al D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – IPPC);

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;



VISTE le disposizioni di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06, come modificato dal D. Lgs. n. 46/2014;

VISTI la Legge 447 del 26/10/1995 e il D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 12/2024 in materia di competenze delegate dalla Regione per gli impianti assoggettati ad AIA;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 108 del 29/11/2018;

CONSIDERATO che l'attività svolta dalla ditta Eurovo Srl nell'installazione produttiva sita in Via Piacentina, 22 in Comune di Occhiobello risulta soggetta alla normativa IPPC per l'attività di cui al codice 6.4 - "trattamento e trasformazione di materie prime vegetali destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi, con una capacità di produzione di prodotti finiti pari a:

b1) solo materie prime animali con produzione prodotti finiti di oltre 75 Mg/g

b2) solo materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg/g"

dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06;

ATTESO che l'installazione in oggetto risulta in possesso del Provvedimento Unico di VIA ed AIA rilasciato con Determinazione n. 1605 del 06/11/2020;

CONSIDERATO che tale provvedimento ha riunito in un unico atto le autorizzazioni ambientali riguardanti le attività svolte nello stabilimento di lavorazione uova e produzione mangimi a seguito della fusione in un unico soggetto giuridico delle attività precedentemente svolte da Eurovo srl e EPS spa;

VISTA la domanda della ditta datata 12/04/2024, acquisita in atti con Prot. n. 8742, di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies e contestuale comunicazione di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06;

VISTA la nota prot. n. 10702 del 09/05/2024 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo;

ATTESO che con nota prot. n. 216599 del 06/05/2024, acquisita agli atti con prot. pari data n. 10380, la Regione Veneto ha formalmente chiesto la trasmissione del provvedimento finale ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione dell'emissione dell'impianto di produzione energia soggetta a rinnovo, a seguito della competenza in materia attribuita alle Province con L.R. n. 16/2023;

ATTESO che il procedimento di riesame/rinnovo viene avviato ai sensi dell'art. 29-octies, lett. a) del D. Lgs. n. 152/06 essendo state pubblicate le BAT Conclusions riferite all'attività principale - Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031;

VISTA la nota prot. n. 14806 del 17/06/2024 con cui è stata convocata una Conferenza di Servizi istruttoria per l'esame della documentazione trasmessa;



VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi istruttoria svoltasi in data 02/07/2024, il cui verbale, contenente le osservazioni emerse e la richiesta di integrazioni documentali, è stato trasmesso con nota prot. n. 17453 del 15/07/2024;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta ed acquisita agli atti con prot. n. 19427 del 08/08/2024;

VISTA la nota prot. n. 21593 del 09/09/2024 con cui è stata convocata per il giorno 17/09/2024 la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona al fine di acquisire i pareri di competenza degli enti interessati a seguito della conclusione della fase istruttoria;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria, il cui verbale, contenente le osservazioni emerse è stato trasmesso con nota prot. n. 23587 del 01/10/2024;

CONSIDERATO che la Conferenza del 17/09/2024 ha espresso parere favorevole al riesame dell'AIA, vincolando il rilascio del provvedimento finale alla trasmissione della documentazione aggiornata della planimetria generale riportante una modifica nel frattempo apportata alla conformazione del bacino di laminazione mantenendone inalterate le dimensioni;

DATO ATTO che la Ditta ha ottenuto la Certificazione ISO 14001:2015 con Certificato IT24/00000150 rilasciato da SGS Italia Spa in data 12/02/2024 e scadenza 12/02/2027;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento dell'AIA in essere estendendone la validità di ulteriori due anni rispetto a quanto stabilito al punto 30) della Determina n. 1605/2020;

VISTA la documentazione AIA aggiornata per quanto riguarda planimetria scarichi (modifica bacino di laminazione), planimetria emissioni e PMC, acquisita agli atti in data 12/11/2024 con prot. Provincia n. 27772;

DATO ATTO che l'installazione risulta adeguata alle BAT CONCLUSIONS stabilite con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione, del 12 novembre 2019;

VISTA l'istruttoria dell'ufficio AIA agli atti;

DATO ATTO dell'annullamento di n. 2 marche da bollo n. 01230615984122/33 del valore di € 16,00 per il rilascio del provvedimento e dell'assolvimento dei diritti di istruttoria, come da attestazioni agli atti;

RITENUTO pertanto di procedere con l'aggiornamento della vigente AIA di cui alla Determina n. 1605/2020 (PAU), a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lett. a) del D. Lgs n. 152/06, mantenendo inalterate le prescrizioni relative al titolo di rilascio Compatibilità Ambientale (VIA);

RITENUTO opportuno, in ossequio al principio di snellimento delle procedure amministrative, nonché per ragioni di praticità e semplificazione sia gestionale della ditta che dell'attività di verifica da parte dell'autorità preposta alla vigilanza ambientale, di riscrivere interamente il dispositivo autorizzativo;

determina

- 1) di aggiornare a seguito di riesame l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta **EUROVO S.r.l.**, per l'installazione produttiva ubicata in Via Piacentina, 22 in Comune di Occhiobello, per attività di cui alla Categoria IPPC 6.4 - "trattamento e trasformazione di materie prime vegetali destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi, con una capacità di produzione di prodotti finiti pari a:
  - b1) solo materie prime animali con produzione prodotti finiti di oltre 75 Mg/g
  - b2) solo materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg/g"



- 2) di stabilire che l'aggiornamento è relativo al riesame dell'autorizzazione disposto ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) nonché per presa d'atto della comunicazione di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies della parte seconda del D. Lgs n. 152/06 come da istanza prot. n. 8742 del 12/04/2024 e documentazione agli atti;
- 3) l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta EUROVO S.r.l. è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/06, come modificato dai successivi decreti n. 128/10 e 46/14; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA entro **12 anni** dalla data di rilascio del vigente provvedimento di VIA/AIA di cui alla determina n. 1605 del 06/11/2020, termine fissato pertanto al **06/11/2032**. In caso di mancato rinnovo e/o di revoca della Certificazione ISO 14001:2015, il termine di presentazione per il rinnovo dell'AIA deve intendersi di 10 anni. Il Gestore è altresì tenuto a comunicare alla Provincia l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO EN 14001 attualmente in essere, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza della stessa. Il Gestore è altresì tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali sospensioni e/o revoche, di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
- 4) la Ditta EUROVO S.r.l. è il Gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006;
- 5) ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D. Lgs n. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/06;
  - autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte Terza del D. Lgs n. 152/06;
- Il presente provvedimento costituisce altresì titolo di rinnovo dell'autorizzazione dell'emissione (E28) proveniente dall'impianto di produzione energia elettrica costituito da un cogeneratore di potenza 3,46 MW, rilasciata dalla Regione Veneto con DGRV n. 4165/2009 e successivamente modificata con Decreto n. 43/2013 (voltura) e n. 14/2014 (modifica non sostanziale);

- 6) di stabilire che la massima capacità produttiva dell'istallazione è fissata in:

Lavorazione uova per la produzione di ovo-prodotti liquidi ed essiccati	<b>302.575 Mg/a – 828 Mg/g</b>
Produzione mangimi	<b>335.354 Mg/a – 919 Mg/g</b>
Depurazione acque reflue (attività connessa)	<b>96.000 a.e – 2.000 mc/g</b>

- 7) di stabilire che la gestione dell'istallazione dovrà avvenire con l'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT), sia impiantistiche che gestionali, per quanto applicabili, come da dichiarazione di adozione delle Bat Conclusions riportata in **Allegato 1** e nel rispetto della documentazione presentata nel corso del procedimento di riesame AIA;
- 8) l'autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle prescrizioni AIA riportate nell'Allegato Condizioni e Prescrizioni al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, oltre che al rispetto delle disposizioni di seguito riportate;

#### DISPOSIZIONI/PRESCRIZIONI GENERALI

- 9) ai sensi dei commi 3 e 11-ter dell'art. 29-decies del D. Lgs. n. 152/06, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'istallazione sarà sottoposta ad ispezioni ambientali, intese come controllo documentale, tecnico, gestionale ed analitico relativo a tutte le matrici ambientali coinvolte nel Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo quanto previsto dalla programmazione Arpav.



Le ispezioni saranno effettuate da personale di Arpav con oneri a carico del Gestore, il quale dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento della verifica. Le modalità di tali controlli verranno specificate in dettaglio nella lettera che verrà trasmessa da Arpav entro il 31 gennaio dell'anno in cui verrà effettuata. La Provincia di Rovigo può disporre ispezioni straordinarie, secondo quanto disposto dall'art. 29-decies, c. 4 del D. Lgs. n. 152/06;

- 10) la Ditta, qualora risulti soggetto obbligato alla comunicazione E-PRTR di cui al Regolamento CE 166/06, entro il 30 aprile di ogni anno deve trasmettere alla Regione Veneto e Provincia di Rovigo, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente;
- 11) le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione; qualora il Gestore si opponga all'accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06;
- 12) ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Provincia, Comune ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto;
- 13) il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Provincia, ARPAV e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-undecies, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute;
- 14) ai sensi dell'art. 29-decies, c. 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve trasmettere alla Provincia di Rovigo, all'ARPAV Dipartimento di Rovigo ed al Comune di Occhiobello, **entro il 30 aprile** di ogni anno, i dati relativi ai controlli delle emissioni come richiesti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, attraverso la compilazione del Report e di una relazione esplicativa dell'attività aziendale svolta nell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione, entro i termini sopra previsti, del report e della relazione esplicativa di accompagnamento ai competenti Enti, si provvederà all'applicazione della sanzione di cui all'art. 29-quattordices, c.8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 15) il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente;
- 16) il presente provvedimento annulla e sostituisce le prescrizioni relative all'AIA dell'installazione Eurovo contenute nel provvedimento autorizzatorio unico (PAU) di cui alla Determina n. 1605/2020, mantenendo la validità delle prescrizioni relative alla compatibilità ambientale del progetto (VIA) fino alla loro naturale decadenza fissata al 06/11/2025;
- 17) di attestare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al dirigente firmatario dell'atto medesimo.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità



previste dal D. Lgs. n. 104/2010.

il Dirigente  
– ing. Michele BONITO–

.....

**Allegati:**

- **Condizioni\_Prescrizioni AIA**  
(impronta: C142C407B6D6492D0132B36804B2245576F1480DFE61A7C66D0B389855DD53CD)
- **All 1\_Adozione BAT**  
(impronta: 9EC146DB389E0A62919EDD9F508E2C9895C85B17B61B81600DC0319E909A47BD)
- **All 2\_Planim\_EMISSIONI**  
(impronta: DBFC9C286147AEB48C5256103EEB25EA3C27563EC7AF3D9CB10AB26761C073D3)
- **All 3\_Planim\_SCARICHI**  
(impronta: FE9C6534702F67D1B3330D4028D5A79153F281AF65B3907ECC5370FD646C7BC2)
- **All 4\_Procedura emissioni rumore odore**  
(impronta: 407E43C98DF53DF916A363FB56C96CC54E038FC08781FCD7CD78D662A931667B)
- **All 5\_Piano di Monitoraggio e Controllo - Lug24\_rev1**  
(impronta: 6235BB21847275ACEA2CF84CE95F3207EF1FE58C1A377493E1CB37FC93400E40)

Cappellato Giorgia/Bonito Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs n.82/2005.